

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 15/04/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto, sottoscritto in data 04.12.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21.08.2017 la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'ABF per chiedere la retrocessione pro quota degli oneri non maturati per l'importo complessivo di € 1.341,16 oltre interessi legali, secondo la seguente articolazione: a) euro 139,58 per spese di istruttoria; b) euro 377,65 per commissione di attivazione; c) euro 234,43 per commissione di gestione; d) euro 539,50 per commissione intermediario. In via subordinata, la ricorrente chiede al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi *up front* quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata sul principio di proporzionalità.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo che: a) per quanto concerne le commissioni di attivazione, esse sono riferite ad attività tipicamente *up front*, come chiarito da diverse decisioni dei Collegi ABF; b) per quanto concerne le commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura pari ad euro 327,79 secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali (IFRS/IAS). Per andare in contro alle esigenze del cliente si rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la disponibilità di rimborsare l'ulteriore somma di euro 489,66 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo; c) le commissioni di intermediazione sono spese che remunerano un'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, un mediatore creditizio a cui poi sono state riversate. Dunque, la richiesta di retrocessione deve essere formulata nei confronti della società di intermediazione; d) la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad una mera e formale attività di pre-analisi che genera spese con natura up front a carico del cliente.

Alla luce di tali controdeduzioni, l'intermediario richiede a codesto Arbitro: in via principale di rigettare la richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dal resistente pari ad euro 327,79, nonché di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria; in via subordinata di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo pari ad euro 489,66 rifiutato dal ricorrente; in via ulteriormente subordinata di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo pari a euro 327,79.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e delle spese.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto



del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che *l’art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio *pro rata temporis* (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso che, alla luce dell’ orientamento dell’ABF, le *commissioni di gestione* sono da considerare già rimborsate secondo il legittimo criterio contrattuale adottato dalle parti che fa riferimento ai criteri IAS/IFSR, mentre “istantanea” va considerata, alla luce dei più recenti indirizzi convenuti tra i Collegi ABF e delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti sulle modalità e il contenuto dell’incarico conferito all’intermediario del credito (nel caso di specie un intermediario ex art. 106 TUB), la voce relativa agli *oneri di intermediazione*, come pure quella relativa alle *spese di istruttoria* ed alle *commissioni di attivazione*; osservato che, quindi, relativamente a tali ultime voci, risulta dovuta al ricorrente, alla luce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del contenuto della domanda attorea e in applicazione del citato criterio previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, la somma di € 314,80 per gli oneri *di intermediazione*, nonché di € 110,62 relativamente alla *spese di istruttoria* e di € 377,65, con riguardo alla *commissione di attivazione*.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 803,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO